SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 828

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Norme per la continuità del servizio postale nei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Si assiste a ripetuti annunci da parte di enti erogatori di servizi pubblici come le Poste italiane di ulteriori razionalizzazioni di uffici nei piccoli comuni a causa della presunta insostenibilità dei costi. In particolare sarebbe ormai esecutiva la decisione di Poste italiane Spa di chiudere gli uffici postali nei comuni con meno di cinquecento nuclei familiari, cioè chiudere gli uffici in circa 1.250 piccoli comuni. Ora, è evidente che la soppressione di questi presidi colpisce indiscriminatamente una popolazione svantaggiata e disagiata che risiede nei piccoli centri delle aree interne, soprat-

tutto anziani. Pertanto è assolutamente prioritario consentire la permanenza di queste strutture essenziali in modo da evitare la morte civile dei piccoli comuni.

Nel presente disegno di legge si prevede pertanto una autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di principale azionista di Poste italiane Spa, ad incrementare per l'anno 2006 i trasferimenti a tale ente, di un importo di sessantacinque milioni di euro, con l'obiettivo di garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture postali esistenti nei piccoli comuni situati nelle regioni meridionali ed insulari.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Continuità del servizio postale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di principale azionista, è autorizzato ad incrementare per l'anno 2006 i trasferimenti a Poste italiane Spa, di un importo di 65 milioni di euro, al fine di garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture postali esistenti nei piccoli comuni situati nelle regioni meridionali ed insulari.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 65 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate, con decorrenza 1° gennaio 2006, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 65 milioni di euro.